Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 11 dicembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 318 DELL'11 DICEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980 (dalla serie 1ª/1980 alla serie 20ª/1980), emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 e al decreto ministeriale 1° dicembre 1970. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 20 novembre 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(12113)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **789.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia delle suore di Maria della Immacolata Concezione, con sede in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia delle suore di Maria della Immacolata Concezione, con sede in Roma. L'ente anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla casa generalizia della congregazione delle suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù di Hiltrup, con sede in Ariccia (Roma), con atto pubblico 21 dicembre 1971, n. 509089 di repertorio, a rogito avv. Pietro Fea, notaio in Roma, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 1378, sito in Roma, via Trionfale, 6740, su cui insiste un villino di tre piani con attico, seminterrato e garage, di complessivi vani 36, adibito a sede dell'ente e valutato complessivamente L. 110 milioni.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **790.**

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 290.000.000, varie porzioni di un immobile in costruzione, sito in Milano, corso Porta Vigentina, 54, di proprietà della S.p.a. Immobiliare Vigenzia e iscritto al nuovo catasto terreni del comune di Milano al mappale 128-e del foglio n. 477 con una superficie di ha. 0,0400, per adibirle a sedi del comitato provinciale e regionale dell'ente e delle delegazioni delle federazioni sportive nazionali.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1973.

Revoca alla ditta Gruppo Lepetit S.p.a., su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti antibiotici, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina, nella officina farmaceutica sita in Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4553 in data 24 febbraio 1969 la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 6, specialità medicinali chimiche e biologiche, limitatamente a quelle regolarmente registrate, prodotti antibiotici, nonchè preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 21 luglio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Gruppo Lepetit S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti antibiotici, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 6, concessa con decreto ministeriale n. 4553 in data 24 febbraio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(13368)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di alcune opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di alcune opzioni nonchè delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tre tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, le opzioni e le relative condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Genova:

Tariffa 09, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 19, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 57-59 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, adeguabile, in un capitale pagabile immediatamente;

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata adeguabile, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni mista e vita intera, a premio annuo costante, adeguabili annualmente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, adeguabile, a premio annuo costante.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Bosco

(13263)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.

Revoca, su rinuncia, alla ditta L. Molteni e C. dei f.lli Alitti S.p.a. dell'autorizzazione a produrre catgut sterile per uso chirurgico nella officina farmaceutica sita in Scandicci.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3125 in data 9 dicembre 1963 la ditta L. Molteni e C. dei f.lli Alitti S.p.a., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Scandicci (Firenze), via Pisana, 458, catgut sterile per uso chirurgico;

Vista la lettera in data 2 ottobre 1973, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1951 (disciplina della produzione del catgut per uso chirurgico);

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta L. Molteni e C. dei f.lli Alitti S.p.a. l'autorizzazione a produrre catgut sterile per uso chirurgico, nella officina farmaceutica sita in Scandicci (Firenze), via Pisana, 452, concessa con decreto ministeriale n. 3125 in data 9 dicembre 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(13399)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Approvazione del modello di patente di abilitazione al comando delle navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti l'art. 20, comma secondo e l'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevedono la patente di abilitazione al comando delle navi da diporto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito modello della patente di abilitazione al comando delle navi da diporto che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: Pieraccini

(Copertina)

Stemma della
Repubblica italiana

REPUBBLICA ITALIANA

Patente di abilitazione per navi da diporto

Copertina in tutta plastica
di colore giallo-oro

Scritti di colore verde

(Frontespizio)

Mod . .

Stemma della
Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Patente di abilitazione per navi da diporto

N 000 000

(Facciata interna del frontespizio)

Fotografia
(formato 35 × 45)

Bollo a secco dell'ufficio

Firma del titolare . . . .

Cognome e nome . . . .

. . . .

Data e luogo di nascita . . . .

. . . .

Residenza: Città . . . .

Via . . . .

Bollo dell'ufficio

Marca da bollo

(1) . . . .

. . . .

(1) Firma del capo dell'ufficio che rilascia la patente.

Avvertenza: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

(Velina di scarico)

Mod . . . . .

N. . . . . . .
Operazione

Scarico della patente di abilitazione per navi da diporto

Sigla del compilatore

. . . .

N 000 000

SOSPENSIONI

PRESCRIZIONI

REVISIONI

ANNOTAZIONI

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N 50

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

(*Omissis*)

Art. 20. — (*Omissis*) . . . . . per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla terza parte del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(*Omissis*).

(13267)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1973 con il quale il sig. Armando Ronconi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria;

Vista la lettera dell'ufficio stralcio per la liquidazione delle ex confederazioni dei lavoratori in data 12 ottobre 1973, n. 84197, con la quale è stato comunicato che la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato come membro del predetto comitato di sorveglianza il sig. Giuliano Baiocchi in sostituzione del signor Armando Ronconi, deceduto;

Decreta:

Il sig. Giuliano Baiocchi è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa in sostituzione del sig. Armando Ronconi e in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13154)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone internazionale delle attività zootecniche eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale delle attività zootecniche eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 3 a 7 ottobre 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13078)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio OMSA di Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio OMSA di Faenza (Ravenna), con effetto dal 2 maggio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio OMSA di Faenza (Ravenna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13398)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bober-Gomma settore calzaturiero, con sede in Carpenedolo e stabilimenti di Carpenedolo, Cavriana e Castiglione delle Stiviere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bober-Gomma settore calzaturiero, con sede in Carpenedolo (Brescia) e stabilimenti di Carpenedolo (Brescia), Cavriana (Mantova) e Castiglione delle Stiviere (Mantova), con effetto dal 2 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bober-Gomma settore calzaturiero con sede in Carpenedolo (Brescia) e stabilimenti di Carpenedolo (Brescia), Cavriana (Mantova) e Castiglione delle Stiviere (Mantova), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13396)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bober-Gomma settore calzaturiero, con sede in Carpenedolo e stabilimenti di Carpenedolo, Cavriana e Castiglione delle Stiviere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bober-Gomma settore calzaturiero, con sede in Carpenedolo (Brescia) e stabilimenti di Carpenedolo (Brescia), Cavriana (Mantova) e Castiglione delle Stiviere (Mantova), con effetto dal 2 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 aprile 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bober-Gomma settore calzaturiero, con sede in Carpenedolo (Brescia) e stabilimenti di Carpenedolo (Brescia), Cavriana (Mantova) e Castiglione delle Stiviere (Mantova), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13397)

DECRETO PREFETTIZIO 16 novembre 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab., in data 12 dicembre 1973, col quale veniva provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Considerato che di detto consesso fa parte quale componente di diritto, nella sua qualità di direttore del locale ospedale militare, il ten. col. medico dott. Livio Del Rio;

Vista la nota n. 14/2038, in data 23 ottobre 1973, con la quale la direzione del predetto ospedale comunica che, con decorrenza 15 s.m., la direzione del nosocomio è stata affidata al col. medico dott. Alberto Ramo;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sostituzione del ten. col. medico dott. Livio Del Rio con l'attuale direttore dell'ospedale militare di Cagliari col. medico dottor Alberto Ramo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il col. medico dott. Alberto Ramo, direttore dell'ospedale militare di Cagliari, è nominato componente di diritto del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del ten. col. medico dott. Livio Del Rio.

Il medico provinciale di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 16 novembre 1973

Il prefetto: MARONGIU

(13035)

DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1973.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 3316/27 del 27 dicembre 1972, relativo alla nomina del dott. Giampaolo Mura a segretario del consiglio provinciale di sanità;

Visto il fonogramma n. 7114 in data 27 novembre 1973, con il quale il medico provinciale di Nuoro designa per l'assolvimento delle anzidette funzioni, in sostituzione del dott. Mura, il dott. Tommaso Virdia, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Tommaso Virdia, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso il predetto Ministero, è nominato, con decorrenza immediata, segretario del locale consiglio provinciale di sanità.

Nuoro, addì 27 novembre 1973

Il prefetto: BOCCIA

(13408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, n. 1474, è stato approvato l'atto n. 92028 di rep. del 31 luglio 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Anelli Matilde, nata il 19 giugno 1909 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 626, riportate in catasto alla particella n. 81 parte del foglio di mappa n. 82 ed alla particella n. 803 del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 394 e 393.

(13278)

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, n. 1475, è stato approvato l'atto n. 92123 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tedone Luigi, nato il 9 luglio 1920 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 65, riportate in catasto alle particelle numeri 129 parte e 225 del foglio di mappa n. 77, del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 234 e 235.

(13279)

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, n. 1476, è stato approvato l'atto n. 92124 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mascoli Cristina, nata il 1° giugno 1899 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 115, riportate in catasto alle particelle numeri 74 parte e 216, del foglio di mappa n. 77, del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 196 e 197.

(13280)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Scafa e S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, n. 1480, è stato approvato l'atto n. 92379 di rep del 12 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Michele Palmerino, nato il 20 marzo 1909 ad Alanno e Assetta Ersilia, nata il 28 aprile 1908 ad Alanno, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Scafa e S. Valentino, estese mq. 6.750, riportate in catasto alle particelle numeri 251 parte, 254 parte e 297 parte del foglio di mappa n. 9 del comune di Scafa ed alla particella n 2/b del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 280 e 270.

(13281)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, n. 1479, è stato approvato l'atto n. 93766 di rep. del 12 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cavalcante Donato, nato l'11 gennaio 1925 a S. Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in S. Valentino, estese mq 285, riportate in catasto alle particelle numeri 34 parte e 2 *d s* del foglio di mappa n 12 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 120 e 121.

(13282)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scafa

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1973, n. 1478, è stato approvato l'atto n. 93765 di rep. del 12 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Astrologo Rocco, nato a S. Valentino il 28 maggio 1927; Astrologo Lucia, nata a S. Valentino il 27 aprile 1924; Astrologo Flora, nata a S. Valentino il 30 ottobre 1925 e Astrologo Clara, nata a S. Valentino il 19 settembre 1929, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Scafa, estesa mq. 35, riportata in catasto alla particella n. 510 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il n. 300.

(13283)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castropignano

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1347, è stato approvato l'atto n. 93797 di rep. del 30 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Castropignano, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro »; in Castropignano, estesa mq. 1.780, riportata in catasto alla particella n. 430 del foglio di mappa n. 18 del comune di Castropignano e nella planimetria tratturale con il n. 430.

(13284)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Massarosa

Con decreto interministeriale 17 novembre 1973, n. 94, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno non più utilizzabile ai fini della bonifica, della superficie complessiva di mq. 13.210 distinto in catasto del comune di Massarosa (Lucca) al foglio 29 e 30, come da planimetria catastale, scala 1:2.000, vistata in data 17 luglio 1970 dall'ufficio tecnico erariale di Lucca che forma parte integrante del suddetto decreto.

(13285)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Oscar Casanova, nato a Carmagnola (Torino) il 31 maggio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica industriale conseguito presso l'Università di Torino il 18 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13371)

Il dott. Francesco Ferroni, nato a Fiuminata (Macerata) il 19 settembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Camerino il 4 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13372)

Il dott. Carlo Lotti, nato a Roma il 30 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile, sott. idraulica, conseguito presso l'Università di Roma il 6 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1973, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.173.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13410)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1973, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13409)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1973, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 263.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13411)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 148, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Pugliatti Antonino, nato a Castelvecchio Siculo il 24 novembre 1911, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Etiopia.

(12922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 6 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	607,80	607,80	610 —	607,80	610 —	607,75	607,75	607,80	607,80	607,75
Dollaro canadese	608,10	608,10	608,50	608,10	610 —	607,80	607,55	608,10	608,10	607,55
Franco svizzero	191,43	191,43	191,29	191,43	191,60	191,40	191,45	191,43	191,43	191,45
Corona danese	98,70	98,70	98,95	98,70	98,70	98,70	98,75	98,70	98,70	98,75
Corona norvegese	108,12	108,12	108,25	108,12	108,40	108,10	108,20	108,12	108,12	108,20
Corona svedese	135,97	135,97	136,05	135,97	136 —	135,95	135,95	135,97	135,97	135,95
Fiorino olandese	217,88	217,88	218,35	217,88	218,50	217,90	218,01	217,88	217,88	218,01
Franco belga	15,252	15,252	15,30	15,252	15,28	15,25	15,27	15,252	15,25	15,27
Franco francese	134,73	134,73	135 —	134,73	135 —	134,70	134,74	134,73	134,73	134,74
Lira sterlina	1422,50	1422,50	1426,25	1422,50	1427 —	1422,50	1421,80	1422,50	1422,50	1421,90
Marco germanico	231,25	231,25	231,75	231,25	232 —	231,20	231,21	231,25	231,25	231,21
Scellino austriaco	31,48	31,48	31,50	31,48	31,50	31,48	31,46	31,48	31,48	31,46
Escudo portoghese	24,40	24,40	24,50	24,40	24,40	24,40	24,35	24,40	24,40	24,35
Peseta spagnola	10,68	10,60	10,69	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
Yen giapponese	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Media dei titoli del 6 dicembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,525
» 5 % (Città di Trieste)	95,525
» 5 % (Beni esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,70
» 5,50 % » » 1968-83	93,725
» 5,50 % » » 1969-84	94,60
» 6 % » » 1970-85	99,350
» 6 % » » 1971-86	99,40
» 6 % » » 1972-87	99,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	607,775
Dollaro canadese	607,825
Franco svizzero	191,44
Corona danese	98,725
Corona norvegese	108,16
Corona svedese	135,96
Fiorino olandese	217,945
Franco belga	15,261
Franco francese	134,735
Lira sterlina	1422,15
Marco germanico	231,23
Scellino austriaco	31,47
Escudo portoghese	24,375
Peseta spagnola	10,68
Yen giapponese	2,18

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale nazionale « Vittoriana »

Con decreto ministeriale n. 1420 del novembre 1973 la società a. s. Fonte Regina, con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vittoriana », che sgorga dalla sorgente Fonte Vittoria in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16,7 × cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 13,6 × cm. 9,2 per quelle da 1/2 e da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali a fondo arancione ed il centrale a fondo chiaro.

Nel riquadro sinistro sono riportati, in caratteri di color nero, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 14 dicembre 1971 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale della Università di Milano, ed in fondo viene indicato il contenuto di acqua imbottigliata.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Acqua minerale naturale » in caratteri di colore nero, « Fonte » in caratteri di colore bleu, « Vittoriana » in caratteri di colore rosso, « Staro » in colore nero, « Comune di Valli del Pasubio provincia di Vicenza » « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri di colore nero. Segue un disegno racchiuso in una cornice ovale a bordi neri raffigurante lo stabilimento e la zona della sorgente; segue la dicitura « S.a.s. Fonte Regina » in caratteri neri su striscia bianca, « Staro di Valli del Pasubio (Vicenza) » in caratteri neri e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale in caratteri neri su un riquadro bleu.

Ai lati della parte inferiore del suddetto riquadro sono disegnate 4 stelle alpine.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore nero, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato il 2 febbraio 1972 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano e le indicazioni delle proprietà terapeutiche redatte l'8 febbraio 1972 dal professor P. Farneti, direttore dell'istituto di terapia fisica dello ospedale maggiore Ca' Grande di Milano. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale ed a fondo celeste con bordo bianco, sul quale si legge entro un riquadro a bordo nero « Fonte » « Vittoriana » « Staro ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua minerale sgorgante dalla viva roccia, perviene in due vasche di raccolta dalle quali, a mezzo di condutture in acciaio inossidabile si raccoglie in un serbatoio di cemento e da questo arriva allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(13226)

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale nazionale « Vittoriana », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1421 del 14 novembre 1973 la società a. s. Fonte Regina, con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Vittoriana », che sgorga dalla sorgente Fonte Vittoria in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16,7 × cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro, e di cm. 13,6 × cm. 9,2 per quelle da 1/2 e da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali a fondo bleu ed il centrale a fondo celeste chiaro.

Nel riquadro sinistro sono riportati in caratteri di colore bianco i dati relativi all'analisi chimica, e chimico-fisica eseguita in data 14 dicembre 1971 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano ed in fondo viene indicato il contenuto di acqua imbottigliata. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Acqua minerale » in caratteri di colore nero, « Fonte » in caratteri di colore bleu, « Vittoriana » in caratteri di colore rosso, « Staro » in colore nero, « Comune di Valli del Pasubio provincia di Vicenza », « addizionata di gas acido carbonico » in caratteri di colore nero. Segue un disegno racchiuso in una cornice ovale a bordi neri, raffigurante lo stabilimento e la zona della sorgente; segue la dicitura « S.a.s. Fonte Regina » in caratteri neri su striscia bianca, « Staro di Valli del Pasubio (Vicenza) » in caratteri neri, e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale in caratteri neri su un riquadro bleu.

Ai lati della parte inferiore del suddetto riquadro sono disegnate quattro stelle alpine. Nel riquadro destro, in caratteri di colore bianco, dall'alto in basso, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato il 2 febbraio 1972 dal professor A. Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano, e le indicazioni delle proprietà terapeutiche redatte l'8 febbraio 1972 dal prof. P. Farneti, direttore dello istituto di terapia fisica dell'ospedale maggiore Ca Grande di Milano. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale ed a fondo celeste con bordo bianco, sul quale si legge entro un riquadro a bordo nero « Fonte », « Vittoriana », « Staro ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua minerale, sgorgante dalla viva roccia, perviene in due vasche di raccolta dalle quali, a mezzo di condutture in acciaio inossidabile si raccoglie in un serbatoio di cemento e da questo arriva allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(13227)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Comunale pasticcieri e dolcieri U.N.I.D.U.L. C.I.A. », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 ottobre 1973 il dott. Patrizio De Robertis è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Comunale pasticcieri e dolcieri U.N.I.D.U.L.C.I.A. », con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Alessandro Bonifazio, dimissionario.

(13275)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1973, registro n. 10 Lavoro e prev. soc. foglio n. 321, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 26 ottobre 1970 dal sig. Giuseppe Rizzo, domiciliato presso l'avv. Benedetto Bussi, via del Nuoto n. 15/A, Roma, diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 42/70 adottata dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI).

(13277)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del segretario e di un membro del personale di coordinamento della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1798 del 16 novembre 1973 il sig. Salvatore Russo è stato nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia in sostituzione del dott. Pietro Messina ed il sig. Salvatore D'Avenia è stato chiamato a far parte del personale di coordinamento della commissione stessa in sostituzione del sig. Mario Di Trapani.

(13276)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 3 luglio 1973 al 10 agosto 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1747/73, n. 1784/73, n. 1829/73, n. 1894/73, n. 1974/73, n. 2307/73 e n. 2138/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3-7-73 al 6-7-73	dal 7-7-73 al 20-7-73	dal 21-7-73 al 22-7-73	dal 23-7-73 al 27-7-73	dal 28-7-73 al 29-7-73	dal 30-7-73 al 3-8-73	dal 4-8-73 al 5-8-73	dal 6-8-73 al 10-8-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	2.816,25	2.535,00	2.405,00	2.405,00	2.850,00	2.850,00	2.553,13	2.553,13
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.609,38	3.609,38	3.953,13	3.953,13	4.283,13
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	2.816,25	2.535,00	2.405,00	2.405,00	2.850,00	2.850,00	2.553,13	2.553,13
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	2.816,25	2.535,00	2.405,00	2.405,00	2.850,00	2.850,00	2.553,13	2.553,13
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	5.655,00	5.655,00	5.655,00	6.562,50	6.562,50	7.187,50	7.187,50	7.787,50
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	5.655,00	5.655,00	5.655,00	6.562,50	6.562,50	7.187,50	7.187,50	7.787,50
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.673,75	3.306,25	3.136,88	3.136,88	3.716,88	3.716,88	3.330,00	3.330,00
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.816,25	2.535,00	2.405,00	2.405,00	2.850,00	2.850,00	2.553,13	2.553,13
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.673,75	3.306,25	3.136,88	3.136,88	3.716,88	3.716,88	3.330,00	3.330,00
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.816,25	2.535,00	2.405,00	2.405,00	2.850,00	2.850,00	2.553,13	2.553,13
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.673,75	3.306,25	3.136,88	3.136,88	3.716,88	3.716,88	3.330,00	3.330,00
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.816,25	2.535,00	2.405,00	2.405,00	2.850,00	2.850,00	2.553,13	2.553,13
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	3.498,75	3.148,75	2.987,50	2.987,50	3.540,00	3.540,00	3.171,25	3.171,25

(13377)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 ottobre 1972 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 19 ottobre 1972, col quale il dott. Giustino Sanna è stato nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta cassa;

Considerato che il dott. Sanna è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il perito agrario Francesco Zancudi è nominato componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Giustino Sanna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13326)

Attribuzione della gestione del patrimonio di alcune casse comunali di credito agrario, in provincia di Cagliari, Nuoro e Sassari, al Banco di Sardegna, con sede in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Assemini, Portoscuso e Sestu (Cagliari), Orgosolo e Seui (Nuoro), e Santa Teresa di Gallura (Sassari) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Assemini, Portoscuso e Sestu (Cagliari), Orgosolo e Seui (Nuoro), e Santa Teresa di Gallura (Sassari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13327)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola argentanese S.p.a., con sede in S. Marco Argentano.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 6 ottobre 1973 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 24 marzo 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 dell'11 aprile 1972) e prorogata con decreto del 21 marzo 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973).

(13324)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Luigi Lucchese è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13325)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/736/29/V del 9 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Pietro Kralj, nato a Trieste il 28 aprile 1888, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giustina Cuk ed alla figlia Eleonora;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Carli Eleonora in Carli, nata a Trieste il 21 febbraio 1929 e qui residente - Trebiciano 179, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/736/29/V del 9 gennaio 1930 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita dell'istante, già ridotto in forma italiana di « Carli » è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 13 novembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(13097)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a centodiciannove posti di educatore — ruolo personale rieducazione — carriera di concetto dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1972, registro 36, foglio 128, col quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli a centodiciannove posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494;

Ritenuta la necessità di nominare i due tecnici di cui all'art. 8 della legge n. 1494 precitata;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli a centodiciannove posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

Felicetti dott. Alberto Maria, consigliere di corte d'appello, direttore dell'ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Presidente supplente:

Gioggi dott. Francesco, consigliere di corte d'appello, ufficio segreteria, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Membri effettivi:

Bungaro prof. Nicola, ordinario di lettere presso la scuola media « Orti di Pace », via del Casaletto, Roma;

Massi prof.ssa Maria Pia, ordinaria di lettere presso la scuola media « Renato Villoresi », via dei Brusati, Roma;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale a riposo;

Lettieri Barbato Mario, cancelliere capo di tribunale, ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Membri supplenti:

Alassio dott. Italo, direttore negli istituti di prevenzione e pena, ufficio VI, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena;

Bianchini dott. Pietro, cancelliere capo di tribunale in servizio presso l'ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Tecnici di cui all'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494:

Antonucci dott. Fausto, specializzato in neuropsichiatria infantile presso l'istituto ried. min. « Monte Mario » Roma;

Occulto Raffaele, educatore capo, ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Supplenti:

De Leo dott. Gaetano, consulente psicologo presso l'istituto ried. min. «Monte Mario» Roma;

Del Curatolo Giuseppe, educatore principale, dirigente dell'istituto di ried. minorenni « Monte Mario » Roma.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore capo, ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta per i lavori della commissione ammonta a L. 720.000 (settecentoventimila) e graverà sul capitolo 1051 dell'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1973
Registro n. 41 *Grazia e giustizia, foglio n.* 97

(13182)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli aiuti di chirurgia vascolare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1972, che predispone gli elenchi degli aiuti di chirurgia vascolare idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 16 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi degli aiuti di chirurgia vascolare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 16 maggio 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
17. Tardito Emilio	Candia Canavese - 28 marzo 1932					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia vascolare che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(13141)

MINISTERO DELLA DIFESA

Data di svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

La prova scritta del concorso a duecentootto posti di coadiutore in prova della Difesa, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1973, già fissata per il giorno 2 ottobre 1973 presso il palazzo dello Sport, Roma-Eur, e rinviata a data da stabilirsi, si svolgerà in Roma il giorno 16 gennaio 1974, alle ore 8, presso la stessa sede.

(13288)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Conferma nell'incarico di membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1973, n. 2755, con il quale il direttore di divisione Recco dott. Espedito è stato nominato membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso;

Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973;

Ravvisata l'opportunità che il dott. Recco Espedito venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Recco dott. Espedito, collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973, è confermato nell'incarico di membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso per esame a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1973
Registro n. 49 *Poste e telecom. foglio n.* 139

(13025)

Conferma nell'incarico di membro della 10ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale l'ispettore generale Di Mario dott. Socrate è stato nominato membro della 10ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso;

Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973;

Ravvisata l'opportunità che il dott. Di Mario Socrate venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale Di Mario dott. Socrate, collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973, è confermato nell'incarico di membro della 10ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1973
Registro n. 49 *Poste e telecom., foglio n.* 141

(13026)

Conferma nell'incarico di membro della 11ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale l'ispettore generale Sciacchitano dott. Antonino è stato nominato membro della 11ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso;

Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973;

Ravvisata l'opportunità che il dott. Sciacchitano Antonino venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale Sciacchitano dott. Antonino, collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973, è confermato nell'incarico di membro della 11ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1973
Registro n. 49 *Poste e telecom., foglio n.* 138

(13027)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 24 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Renato Giorsetti, membro della suddetta commissione, è cessato dal servizio per collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di confermare il predetto funzionario quale membro della commissione suindicata;

Decreta:

Il dott Renato Giorsetti è confermato quale membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1973
Registro n: 10, *foglio n.* 385

(13195)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1972: modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(13295)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1972: modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(13301)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 ottobre 1972: modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1969.

(13303)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1972: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1972.

(13290)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a geometri.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1972: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a geometri, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1972.

(13292)

REGIONE TOSCANA

Variante alla commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Firenze.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio provvedimento n. 1245 deliberato in data 17 ottobre 1972 ed approvato dalla commissione di controllo in data 24 novembre 1972 con decisione n. 2243, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Calenzano, frazione Carraia, vacante in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Paolo Cianciullo, chiamato a far parte in qualità di componente della predetta commissione, non appartiene più alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità come prescritto dall'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che del provvedimento di costituzione della commissione non è stata data, per i motivi su esposti la pubblicità prevista dalle leggi vigenti;

Ritenuto di dover procedere di nuovo alla nomina della commissione in parola, sostituendo il dott. Paolo Cianciullo con altro funzionario avente i requisiti prescritti dalla legge;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Visto il decreto del presidente regionale n. 772 del 3 ottobre 1973;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 1245 del 17 ottobre 1972 la commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Calenzano, frazione Carraia, vacante in provincia di Firenze al 30 novembre 1968 e così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannotti dott. Claudio, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Tibidà dott. Antonio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Provenzal prof. Alessandro, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Gasparri prof. Franco, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Firenze;

Fregoso Frida, ostetrica condotta.

Segretario:

Armonico dott. Armando, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Alla presente deliberazione sarà inoltre data pubblicità a norma di legge, a cura del dipartimento sicurezza sociale.

Firenze, addì 3 ottobre 1973

Il presidente: FILIPPELLI

Il segretario: POLLINI

(13426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 2959 e n. 2960 in data 26 aprile 1973, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata;

Considerato che, a seguito di rinunzie, si è reso vacante la condotta medica del comune di Penna S. Giovanni;

Esaminate le istanze dei concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi a concorso indicate dagli stessi;

Visto che, a seguito di apposita interpellanza effettuata ai sensi degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il dott. Palmisano Fedele, già nominato vincitore di altra condotta medica, ha dichiarato entro i termini di legge, di preferire la condotta di Penna S. Giovanni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Decreta:

Il dott. Palmisano Fedele è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Penna S. Giovanni.

Il sindaco del comune di Penna S. Giovanni è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Macerata, addì 30 novembre 1973

Il medico provinciale: PUCCI

(13501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 3666/8/5 in data 7 novembre 1973 con il quale fu stabilita l'ammissione al concorso delle concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 2812/8/6 in data 17 settembre 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova nei comuni di Galzignano e Masi:

1. Santimaria Flavia . . . . . punti 58,636 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 28 novembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3885/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Esaminate le domande delle candidate idonee con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso in premessa ed è stata assegnata alla condotta a fianco indicata:

Santimaria Flavia: comune di Galzignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 28 novembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

(13427)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto consorziale, vacanti in provincia di Vicenza, concorso bandito con decreto n. 64/C.4 del 18 gennaio 1972;

Ritenuti regolari i verbali stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria in ordine di merito dei candidati idonei del concorso indicato in premessa:

1. Cacitti Dante	77,018
2. Paina Antonio	70,274
3. Leonardi Vittorio	63,392
4. Zaccaria Mario	62,120
5. Bastasin Antonio	60,280
6. Cappellari Giuseppe	56,000
7. Cristiani Giulio	55,000
8. Dalla Pellegrina Alfonso (pari merito)	52,000
8. Rasori Paolo (pari merito)	52,000
10. Taddei Venanzo	51,200
11. Donizzetti Alfredo	51,000
12. Granelli Guido	50,500
13. Cerutti Materno (pari merito)	50,000
13. Zago Giorgio (pari merito)	50,000
15. Calcinardi Cesare (pari merito)	49,000
15. Campesato Vincenzo (pari merito)	49,000
15. Cazzola Giovanni (pari merito)	49,000
18. Ferrario Provvido (pari merito)	48,000
18. Morganti Roberto (pari merito)	48,000
20. Belluati Erminio (pari merito)	47,000
20. Fiorentini Giuseppe (pari merito)	47,000
22. Ave PierGiorgio (pari merito)	46,000
22. Cerchiari Bruno (pari merito)	46,000
24. Cortelazzi Ernesto (pari merito)	45,000
24. Fante Adriano (pari merito)	45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio della prefettura di Vicenza, nonchè dei comuni interessati.

Vicenza, addì 20 novembre 1973

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1481/C.4 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto n. 64/C.4 del 18 gennaio 1972, per due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Tenuto presente l'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 nonchè la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte consorziali a fianco del rispettivo nominativo, di seguito riportato, i dottori:

Cacitti Dante: Dueville, Villaverla, Monticello Co' Otto, Montecchio Precalcino;

Paina Antonio: Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso, Zermeghedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Vicenza nonchè dei comuni interessati.

Vicenza addì 20 novembre 1973

Il veterinario provinciale: SAINI

(13200)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1973, n. **17**.
Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 63 *del* 12 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede a favore dei comuni di cui al successivo art. 3, entro i limiti risultanti annualmente dalle somme a tale scopo iscritte nel bilancio, il finanziamento delle opere, di modesta entità, necessarie ad assicurare le migliori condizioni igienico-ambientali negli edifici di proprietà dei comuni adibiti ad uso delle scuole elementari e medie.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere di cui all'articolo primo riflette specificamente:

a) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per i servizi igienici, in funzione, per quanto possibile, del numero delle aule del plesso scolastico, garantendo che gli stessi siano dotati dei requisiti e caratteristiche prescritti dalla vigente normativa statale;

b) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali con relative installazioni per il servizio sanitario scolastico e per le visite mediche; (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518);

c) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per la mensa, cucina e dispensa in funzione del numero dei commensali, sia pure frazionati in più turni, assicurando che gli ambienti rispondano, mediante ogni efficace accorgimento, in tutto alle esigenze tecniche dello specifico servizio cui sono destinati;

d) realizzazione o potenziamento delle condutture idriche necessarie per il sufficiente approvvigionamento e provviste di acqua per tutti i servizi del plesso scolastico;

e) interventi per un sempre efficiente smaltimento delle materie luride sia avvalendosi della rete fognaria esistente sia ricorrendo ad opportuni impianti locali, riconosciuti idonei dalle competenti autorità sanitarie;

f) lavori vari indispensabili, comunque, per assicurare la necessaria idoneità degli edifici scolastici.

Art. 3.

Sono ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo primo:

a) i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti;

b) i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3500 abitanti.

Art. 4.

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge, i comuni che rientrino fra quelli di cui all'art. 3 devono presentare, all'ufficio genio civile della rispettiva provincia, istanza diretta all'assessorato regionale alla Pubblica istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, con il corredo dei seguenti documenti:

1) certificato catastale attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori è proprietà del comune;

2) dichiarazione del sindaco da cui risulti che l'immobile è destinato ad uso permanente di scuole dell'obbligo;

3) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire;

4) attestazione del sindaco concernente la popolazione del comune o della frazione;

5) preventivo di spesa o computo metrico estimativo.

Le domande accompagnate da documentazione incompleta o irregolare non saranno prese in esame.

Art. 5.

L'esame delle domande di finanziamento, sotto il profilo tecnico, è svolto dagli uffici provinciali del genio civile competenti per territorio, i quali debbono trasmetterne le risultanze, mediante apposita relazione all'assessorato regionale all'istruzione nel termine di due mesi dalla ricezione.

Art. 6.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, fra le domande pervenute dai comuni e sottoposte ad istruttoria, è formata una graduatoria approvata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare lavori pubblici, entro il mese di aprile di ciascun anno, sulla base dei seguenti criteri:

a) grado di urgenza dei lavori, determinato dalla natura degli stessi;

b) condizioni socio-economiche dei comuni interessati e sotto il profilo del grado di sufficienza delle attrezzature scolastiche in rapporto alla popolazione;

c) situazione finanziaria del comune richiedente.

All'assegnazione del finanziamento si provvede con deliberazione della giunta regionale sulla base della graduatoria anzidetta.

Art. 7.

L'erogazione dei finanziamenti ai comuni avrà luogo al 50% al momento dell'autorizzazione e per il rimanente 50% a seguito di collaudo dei lavori, cui il contributo si riferisce, da parte del competente ufficio provinciale del genio civile.

Art. 8.

La spesa per la corresponsione dei finanziamenti di cui alla presente legge, per l'anno 1973 fa carico al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973 cap. 296.

Art. 9.

Limitatamente all'anno 1973, il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è fissato al 15 dicembre e il termine per la delibera di assegnazione da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare lavori pubblici, è fissato al 15 marzo 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 31 ottobre 1973

CASCETTA

(13429)

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1973, n. 18.

Variazioni al bilancio 1972 in forza della legge di proroga del relativo esercizio finanziario a tutto il 31 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 19 *novembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. 19.

Provvidenze per costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 19 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare la costruzione di impianti ricettivi alberghieri e di impianti turistici complementari e di migliorare quelli esistenti, onde qualificare maggiormente l'offerta turistica della Campania, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale ad enti pubblici e ad operatori privati nei limiti e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per opere di ristrutturazione, ammodernamento, miglioramento, arredamento o rinnovo di arredamento di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, autostelli e aziende della ristorazione, la Regione concede agli operatori turistici, di cui all'art. 1, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25 % della spesa riconosciuta ammissibile dall'istituto di credito finanziatore o, se viene impiegato capitale proprio per le opere di cui sopra, il contributo del 25 % viene concesso sulla metà del capitale impiegato.

Art. 3.

Per la costruzione e la realizzazione di campeggi, case per ferie, alberghi per la gioventù, rifugi montani, stabilimenti termali e balneari, opere, servizi ed impianti turistici complementari, compresi impianti sportivi e ricreativi o, comunque, atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo, la Regione concede, agli operatori turistici di cui all'art. 1, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25 % della spesa riconosciuta ammissibile dall'Istituto di credito finanziatore o, se viene impiegato capitale proprio per le opere di cui sopra, il contributo del 25 % viene concesso sulla metà del capitale impiegato.

Art. 4.

Le opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3, se realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1953, n. 991, e successive modificazioni, potranno godere di un contributo aggiuntivo del 10 %.

Art. 5.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono corrisposti ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere e degli impianti e della spesa relativa.

Tale controllo è effettuato dall'assessorato per il turismo.

Art. 6.

Gli interessati alla concessione dei contributi di cui sopra dovranno presentare apposita domanda diretta al presidente della giunta regionale non oltre due mesi dall'inizio delle opere ammesse al contributo.

La domanda dovrà essere corredata dal progetto di massima dell'opera, dal preventivo di spesa e da una relazione tecnica, e per i lavori di arredamento e rinnovo di arredamento, dalle copie delle relative fatture, nonchè dalle dichiarazioni del richiedente che per la medesima opera non abbia usufruito di altro contributo da parte di enti pubblici.

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentate tramite gli enti provinciali per il turismo entro la cui giurisdizione territoriale si prevede l'esecuzione dell'opera.

Gli enti, nel trasmettere la domanda alla Regione, dovranno far pervenire una prima sommaria relazione con il proprio motivato parere.

Art. 7.

I contributi sono concessi, con provvedimenti della giunta regionale della Campania e con decreto del presidente della giunta, sentito il parere di una commissione, nominata con decerto del presidente della giunta, e composta:

dall'assessore per il turismo che la convoca e la presiede;

da un rappresentante dell'assessorato regionale all'urbanistica;

da un rappresentante dell'assessorato alla programmazione;

da un rappresentante degli enti provinciali per il turismo della Regione;

da un rappresentante dell'associazione regionale albergatori;

da un rappresentante dell'associazione regionale pubblici esercizi;

da un rappresentante dell'associazione regionale agenzie di viaggio;

da un rappresentante delle camere di commercio della Regione;

da un rappresentante di organizzazioni operanti nel territorio regionale, senza fini di lucro, per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, a carattere nazionale, operanti nella Regione.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'assessorato regionale per il turismo.

Art. 8.

Nel decreto del presidente della giunta di cui all'articolo precedente, è precisata la spesa riconosciuta ammissibile e la percentuale del contributo in conto capitale.

Il decreto deve precisare anche il termine entro il quale, sotto pena di decadenza del provvedimento di erogazione, deve essere presentata la seguente documentazione:

a) il progetto esecutivo dell'opera ammesso al contributo;

b) il consuntivo di spesa;

c) gli adempimenti amministrativi e le licenze varie necessari all'esecuzione dell'opera.

Art. 9.

Ferme restando le norme di legge vigenti sul vincolo di destinazione alberghiera, gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi in conto capitale, ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di dieci anni.

Il vincolo di cui sopra viene trascritto a cura e a spese del beneficiario della concessione.

Il presidente della giunta regionale, su conforme decisione della giunta medesima, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando si accerti l'impossibilità della destinazione e la non convenienza di essa e sempre dietro rimborso della somma residua proporzionale agli anni di vincolo.

Art. 10.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge:

1) tutte le opere iniziate entro i tre mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge;

2) tutte le opere iniziate dopo il 1° aprile 1972;

3) tutte le opere per le quali sia stata presentata istanza di ammissione al Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, a datare dal 1° gennaio 1972.

Per queste opere si possono riproporre le istanze entro e non oltre i tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.

Art. 11.

All'onere derivante dagli interventi di cui alla presente legge, si farà fronte per L. 1.000.000.000 con gli stanziamenti di cui al cap. 691 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 e per L. 500.000.000 con gli stanziamenti di cui al cap. 65 del bilancio per l'anno finanziario 1972 prorogato con legge regionale a tutto il 31 dicembre 1973.

Art. 12.

Le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1532 (Cassa del Mezzogiorno), per le iniziative turistiche alberghiere e per opere, impianti e servizi complementari, non sono tra loro cumulabili.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 novembre 1973

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. **20**.
Concessione di contributo a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 19 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede alle imprese artigiane operanti nell'ambito del territorio ed iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari ed attrezzature atte ad assicurare l'aumento della produzione, il suo miglioramento e la realizzazione di impianti aziendali per il disinquinamento.

I contributi sono estesi anche alle opere riguardanti gli allacciamenti elettrici e l'adozione delle misure antinfortunistiche necessarie a salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 2.

Le categorie di imprese ammissibili al contributo di cui all'articolo precedente ed i criteri di priorità per comparti di attività sono stabiliti annualmente con deliberazione adottata dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura massima del 35 % della spesa ammissibile ed entro il massimale per ciascuna impresa di L. 3.000.000.

La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile, fermi restando gli altri limiti di cui al precedente comma, può essere elevata al 40 % quando le imprese beneficiarie esercitino la loro attività nell'ambito dei comprensori montani o in zone che siano riconosciute, in base a provvedimenti legislativi, particolarmente depresse.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali.

Non sono, invece, cumulabili con altri contributi a fondo perduto ed in particolare con quelli erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico e successive integrazioni e modifiche.

Art. 5.

I macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al vincolo dell'utilizzazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente comporta il diritto della Regione ad ottenere la restituzione del contributo concesso, in misura proporzionale al periodo decorso dal quinquennio. La stessa disposizione si applica per il caso di trasferimento dell'impresa fuori del territorio regionale.

L'esonero dall'obbligo di cui al primo comma del presente articolo può essere consentito motivatamente dalla Regione per comprovate esigenze produttive.

Art. 6

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge regionale possono essere ammesse al beneficio di ulteriori contributi a fronte di spese diverse da quelle precedentemente sussidiate alle seguenti condizioni:

a) che sia trascorso almeno un anno dalla riscossione del precedente contributo;

b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi all'acquisto o al funzionamento delle attrezzature o del macchinario ammesso al predetto contributo.

Art. 7.

L'istruttoria delle istanze di contributo è svolta dalle Commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio che esprimono parere sull'ammissibilità di ciascuna richiesta.

Le domande per ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario per l'acquisto del macchinario o delle attrezzature cui si riferisce la richiesta di contributo e da una relazione illustrativa, devono essere presentate alle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio.

Le commissioni provinciali per l'artigianato provvedono agli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo entro trenta giorni.

Art. 8.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sulla base dell'istruttoria espletata e del parere espresso dalle commissioni provinciali per l'artigianato, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi e provvede agli altri adempimenti di cui all'art. 5.

Alla vigilanza sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 5, provvede l'assessore competente.

Art 9.

Le provvidenze di cui alla presente legge regionale sono applicabili anche per le imprese artigiane che abbiano compiuto investimenti per l'ammodernamento o il miglioramento dei macchinari e delle attrezzature prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima, ma non antecedentemente al 1° aprile 1972.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Le disposizioni di cui al capoverso dell'art. 3 sono transitoriamente estese alle imprese artigiane operanti in zone dichiarate di pubblica calamità.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale si farà fronte per l'anno 1973 con lo stanziamento di cui al capitolo n. 670 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 novembre 1973

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1973, n. **21**.

Asili nido - Modifica articoli 5 e 21 della legge regionale 12 maggio 1973, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 19 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1973, l'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, è così modificato:

Il consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili-nido ed approva, entro il 31 dicembre 1973, il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari per l'istituzione e la gestione degli asili-nido predisposti dalla giunta entro il 15 dicembre 1973.

Art. 2.

L'art. 21 della legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, è così modificato:

Limitatamente all'anno 1973, gli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 della precitata legge potranno essere presentati entro il 30 novembre 1973.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 novembre 1973

CASCETTA

(13430)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.